



Regolamento per la concessione del patrocinio e utilizzo del marchio dell'Agencia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia

Art. 1 - Obiettivo del Regolamento

Il presente Regolamento descrive le modalità di richiesta per la concessione del patrocinio e l'utilizzo del marchio dell'Agencia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia. L'obiettivo è quello di salvaguardare l'immagine dell'Agencia attraverso l'uso appropriato e regolamentato della concessione del patrocinio e del corretto utilizzo del marchio.

Art. 2 - Patrocinio: definizione e contesto

Il patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante la quale il Direttore Generale dell'ATS esprime la simbolica adesione dell'Agencia a una iniziativa di particolare e documentato rilievo, che non abbia fini di lucro anche indiretto, avviata nel territorio di competenza, ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, sportive, artistiche, storiche, sociali e coerente con le finalità che si pone ATS.

ATS si riserva di valutare la concessione del patrocinio anche per iniziative organizzate fuori dal territorio di competenza.

Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'apposizione, su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione relativi alla sola iniziativa patrocinata, del **marchio dell'ATS**, rendendolo adeguatamente visibile, secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale e secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di concessione.

Nel caso di patrocini concessi da più enti appartenenti al Sistema Regione, il marchio con il logo Regionale deve essere riportato rispettando le linee guida regionali vigenti nel tempo.

La concessione del patrocinio non conferisce diritto, né aspettativa di continuità per altre iniziative dello stesso proponente o per la stessa che si ripeta periodicamente, pertanto deve essere formulata, ogni volta, specifica richiesta.

La concessione del patrocinio è a titolo gratuito.

ATS Brescia non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto, salvo specifici accordi tra le parti.

Art. 3 - Natura dei soggetti che possono chiedere la concessione del patrocinio

Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai soggetti, di seguito individuati, che svolgono attività attinenti alle competenze e alla mission dell'ATS di Brescia:

1. enti pubblici e soggetti di natura non profit che per atto costitutivo o per disposizione statutaria, ovvero per natura giuridica o come deducibile dalle loro attività non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);
2. società a scopo di lucro, di norma solo per iniziative non profit di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e umanitario;
3. enti pubblici e privati che organizzano manifestazioni, eventi, iniziative di particolare rilevanza territoriale.

Tali soggetti si impegnano a non promuovere alcuna forma di discriminazione o di attività non conforme a quanto previsto nel Codice di Comportamento dell'Agencia al tempo vigente.



Art. 4 – Tipologia dell’iniziativa

Il patrocinio dell’ATS di Brescia può essere concesso a eventi quali, ad esempio: convegni, seminari, congressi, manifestazioni, celebrazioni, festival, spettacoli, mostre, incontri, iniziative sportive che abbiano rilevanza esterna di particolare significato nel territorio.

Tali iniziative devono rispettare i seguenti requisiti:

- apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della salute della comunità, dell’immagine e delle competenze dell’ATS di Brescia e del sistema Regione;
- risultare coerenti con gli obiettivi descritti nei documenti di programmazione e con gli obiettivi di mandato e di sviluppo attribuiti dalla Regione;
- essere organizzate nel territorio dell’ATS di Brescia.

Il patrocinio **non può essere concesso alle iniziative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- provenienti da soggetti che non rispondano alle caratteristiche descritte nell’articolo precedente;
- dalle quali derivino utili per il proponente o per un soggetto terzo. Qualora l’iniziativa preveda il versamento di una quota d’iscrizione, il soggetto richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 che tale contributo sarà utilizzato esclusivamente per coprire le spese per la realizzazione dell’evento stesso;
- che abbiano scopi e finalità esclusivamente commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo;
- di natura prettamente editoriale, quale che sia il supporto adottato, non realizzate in collaborazione con l’ATS di Brescia;
- promosse da partiti o movimenti politici o da soggetti ad essi riconducibili o da soggetti di natura associativa i cui programmi e le cui manifestazioni si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione;
- promosse da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, produttive ed economiche, ovvero ordini e collegi professionali, che siano chiuse al pubblico oppure che abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il compimento di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura.

Art. 5 – Modalità della richiesta di concessione del patrocinio

La domanda di patrocinio deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ATS di Brescia, secondo le modalità specificate sul sito di Agenzia www.ats-brescia.it – sezione “Patrocini” alla quale si rimanda.

L’ATS risponde alla richiesta entro 30 gg dalla ricezione della domanda ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo, comunicando la concessione o il diniego.

L’istanza deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente o da chi ne è autorizzato/delegato il quale consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara veritiero il contenuto della richiesta e dei relativi allegati.

I richiedenti devono produrre la documentazione che segue:

- richiesta di concessione patrocinio;
- programma dell’evento (comprensivo degli argomenti e dei nominativi dei relatori) o la bozza del materiale informativo.

I soggetti di natura non profit e le società a scopo di lucro devono inoltre produrre la copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente.

Art. 6 – Valutazione della richiesta di concessione del patrocinio

La Direzione Generale trasmette la richiesta:

- al Responsabile della Funzione di Gestione delle Relazioni Interne ed Esterne che valuta, insieme alla struttura di volta in volta competente, la correttezza e completezza della documentazione ricevuta e che, se necessario, contatterà il richiedente il patrocinio per chiarimenti e/o integrazioni;
- al Direttore di Agenzia competente per la valutazione nel merito della richiesta.

Art. 7 – Concessione del patrocinio e posizionamento del marchio

La concessione avviene tramite riscontro formale del Direttore Generale.

Come già riportato all'art. 2 del presente Regolamento la concessione del patrocinio comporta l'obbligo di apporre sugli strumenti di comunicazione e promozione relativi alla sola iniziativa patrocinata il **marchio dell'ATS**. La presenza del marchio di ATS Brescia sui siti internet è permessa solo per la pubblicizzazione del singolo evento patrocinato e non per l'attività ordinaria del promotore.

Il marchio di ATS Brescia deve essere reso adeguatamente visibile e anticipato dalla dicitura "con il patrocinio di", a titolo esemplificativo come segue:

Con il patrocinio di



Art. 8 – Conclusione del procedimento di concessione del patrocinio

Una volta accordato il patrocinio, le bozze del materiale informativo devono essere inviate alla Funzione di Gestione delle Relazioni interne ed esterne di ATS di Brescia all'indirizzo mail comunicazione@ats-brescia.it **prima della stampa e della diffusione**, per la verifica del corretto posizionamento del marchio di Agenzia.

La procedura di concessione del patrocinio si ritiene perfezionata con l'esito positivo di tale verifica.

Art. 9 Riferimenti normativi

La normativa di riferimento per la concessione di patrocini, al tempo dell'adozione del presente Regolamento, è la seguente:

- L.R. n. 50 del 12.09.1986 "Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati" e successive modifiche
- D.G.R. n. X/5761 del 08.11.2016 "Modalità per la concessione del patronato, patrocinio, dell'adesione a comitati d'onore e di altre forme di onorificenza, ai sensi della L.R. 12 settembre 1986, n. 150".

Art. 10 Verifiche

ATS Brescia si riserva di effettuare le verifiche periodiche sulle dichiarazioni presentate, come previsto dalla normativa in vigore.

Art. 11 Disposizioni finali

Dalla data di adozione del presente regolamento cessa di produrre effetti il regolamento in materia di concessione del patrocinio di cui al Decreto DG n. 708 del 15/12/2017.